

 ECO-RESOLUTION SRL: Sede Legale Via G. Palatucci 20/A – 83100 Avellino P.IVA 02140220647 – www.ecoresolution.it	RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI © Mod.ACR.10/09		Rev. 10
	Codice Richiesta _____	Data Emissione 10/09/2009	Pagina 1 di 1

ALLEGATO 3R RICHIESTA ANALISI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO

In riferimento alla CONVENZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI riportata nella testata, al fine di autorizzare l'avvio delle attività di conferimento del rifiuto di interesse del Cliente, identificato con il codice **CER** __. __. __, alla Destinataria, ai sensi dell'art.8 del DM del 5 febbraio 1998 e s.m.i. si richiede l'esecuzione delle analisi nel pieno rispetto delle condizioni espresse dalla normativa vigente e determinando i parametri riportati nella seguente tabella sul rifiuto identificato.

N.	Parametro	U.M.
1	Valutazione Merceologica	
2	Odore	
3	Colore	
4	Stato fisico	
5	Densità apparente	Kg/m ³
6	Infiammabilità	secondi
7	Sostanza secca a 110°C	%
8	Ceneri a 600°C	%
9	pH	-
10	Carbonio organico	% s.s.
11	Azoto totale	% s.s.
12	Azoto organico sul totale	% sull'Azoto totale
13	Rame	mg/kg s.s.
14	Zinco	mg/kg s.s.
15	Piombo	mg/kg s.s.
16	Cadmio	mg/kg s.s.
17	Nichel	mg/kg s.s.
18	Cromo totale	mg/kg s.s.
19	Cromo VI	mg/kg s.s.
20	Mercurio	mg/kg s.s.
21	Tallio*	mg/kg s.s.
22	Potere Calorifico inferiore (PCI)**	MJ/kg

*La determinazione del Tallio deve essere effettuata solo nel caso in cui il rifiuto contenga alghe o piante marine.

** La determinazione del seguente parametro è consigliata qualora il valore della sostanza secca si maggiore o uguale a 65%.

Tabella 2: Parametri minimi obbligatori (s.s.=sostanza secca).

- Le analisi, a cura ed onere del Titolare dell'impresa ove i rifiuti oggetto del contratto sono prodotti, dovranno attenersi ai parametri e alle relative unità di misura espresse nella precedente Tabella 2 e, qualora il Cliente lo ritenesse opportuno ai fini della caratterizzazione del rifiuto, potrà eseguire la determinazione di ulteriori parametri (chimico-fisici e/o microbiologici) non presenti nella tabella precedente.
- Il Cliente dovrà presentare un rapporto di prova di caratterizzazione del rifiuto considerato (come da Tabella 2) conformemente alle modalità previste dai comma 1, 2 e 3 dell'art.8 del DM del 5 febbraio 1998 e s.m.i. e antecedente non oltre i 3 mesi la data del primo presunto conferimento, come espresso nelle Condizioni Generali di Contratto P/D.
- Le analisi dovranno inoltre essere ripetute ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto come indicato nel comma 4 dell'art. 8 del DM del 5 febbraio 1998 e s.m.i.

Il mancato rispetto dei primi due punti comporterà lo slittamento dell'approvazione al primo conferimento fino alla totale loro soddisfazione; mentre il mancato rispetto del terzo punto comporterà la sospensione delle attività di conferimento sino alla ricezione di idoneo rapporto di prova conforme ai primi due punti.